



MIC|MIC\_PAE\_UO6|26/09/2024|0003692-P Repertorio: PAE|26/09/2024|PROTOCOLLO INTESA 8 Tipologia: PROTOCOLLO INTESA

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

- **il Ministero della Cultura (MIC) - Parchi Archeologici di Paestum & Velia** con sede in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore generale, legale rappresentante, dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, e di seguito denominato **PAEVE**

E

- **l'Associazione denominata: "BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO"**, in forma abbreviata, "Associazione BIMED per l'educational, la cultura, la legalità" con sede in Pellezzano (SA) frazione Capezzano, alla via della Quercia n. 68 e 70 on persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Iovino Andrea nato a Lauro (AV) il 19/06/1960 e domiciliato in Pellezzano (SA) alla Via Gigante 46, codice fiscale VNINDR60H19E487P

## PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ss.mm.ii, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente o Istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dati loro in consegna;
- che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
  - all'art. 118: *il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
  - all'art. 119: *il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*

- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo medesimo (art. 6) ove, al capo II vengono stabiliti i principi della valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- che con D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante “Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” è stato istituito il Parco Archeologico di Paestum;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;
- che con decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l’articolo 12, comma 3, lett. a) e b), sono state apportate modificazioni all’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo ipotesi di gratuità in assenza di scopo di lucro al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali;
- che con D.M. n. 76 del 16.02.2017 è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale;

**VISTO** il D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

**VISTO** il D.M. 21 del 28/01/2020 recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**VISTO** il D.M. 22 del 28/01/2020 recante Modifica al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

**VISTO** il D.M. 51 del 9 febbraio 2024 Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”, divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, che ha modificato la denominazione dell’Istituto in **PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA**;

- **che i Parchi Archeologici di Paestum e Velia:**

- perseguono finalità di ricerca nel settore della archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- riconoscono ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- hanno riscontrato una crescente domanda di cultura evidenziata, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori. Tale dato rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- riconoscono l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita;
- **l'Associazione denominata: "BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO"**
  - è una Ente Formatore accreditato MIUR riconosciuta e dotato di personalità giuridica resa dalla Regione Campania;
  - ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte;
  - ha come obiettivo precipuo la ricerca volta a sperimentare piani di evoluzione per le nuove generazioni, l'inclusione, la strutturazione di progetti di sviluppo che siano in grado di porre in interazione ricerca, vocazioni, tutela dell'ambiente e cura della persona. Tra gli altri obiettivi dell'associazione vi è l'impegno in favore del disagio, con attenzione specifica ai migranti e all'organizzazione di attività volte all'accoglienza e all'integrazione. A ciò si aggiunge la promozione, la ricerca e lo studio, la documentazione e la presentazione delle arti contemporanee e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche prodotte in Regione Campania, anche attraverso iniziative da organizzarsi in concerto con le Università degli Studi, le Istituzioni Scolastiche, gli Istituti di Cultura e quelle entità pubbliche e private impegnate per lo sviluppo e la qualificazione del contesto contemporaneo che pone in interazione il locale con il globale.
  - pone specifiche attenzioni per la salvaguardia del linguaggio, promuovendo la cultura della parola intesa come strumento fondamentale per la tenuta civile del contesto. I tratti distintivi dell'impegno dell'associazione sono strettamente interconnessi alla valorizzazione e alla disseminazione dei principi della Costituzione Italiana e alla promozione della cultura della legalità.

- opera in linea con i prodromi della cittadinanza europea e in funzione di ciò promuove la cultura delle competenze chiave in interazione con i propri associati e, più in generale, i Comuni e le istituzioni del contesto di riferimento.

### CONSIDERATO

- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio storico, artistico ed archeologico del Cilento e del territorio di competenza per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca miglorie alla salvaguardia, alla promozione e alla pubblica fruizione del patrimonio archeologico anche al fine di arricchire l'offerta turistica;
- che l'Associazione denominata: "BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO" e i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, denominate di seguito "le Parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione, della cooperazione, dell'internazionalizzazione e della promozione della cultura e della scienza;
- che è comune interesse delle parti procedere alla stipula di un protocollo di intesa che regoli i rapporti tra le parti al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche nei termini di tutela del Patrimonio e nella finalità più generale di valorizzarne l'uso a fini promozionali, didattici, formativi e professionali;
- che con D.M. 11 aprile 2023, n. 161 e ss.mm.ii. sono state adottate le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali" (di seguito, "Linee guida"), come definite nell'Allegato al citato decreto di cui ne costituisce parte integrante;
- che le Linee guida di cui al richiamato decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161 e ss.mm.ii. sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- che alla sezione B.1. dell'allegato al D.M. 11 aprile 2023, n. 161, modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108, in caso di concessioni di spazi ad uso individuale per finalità istituzionali (e.g., per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali tra enti o soggetti pubblici con il Ministero) esonera dal versamento del corrispettivo al ricorrere di specifici requisiti e presupposti di seguito dettagliati:
  - l'evento deve rientrare pienamente nelle finalità istituzionali del Ministero;
  - il progetto tecnico-scientifico deve essere definito unitamente ad uno o più organi del Ministero, nonché attraverso la presenza, nel Comitato scientifico e/o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, in rappresentanza del Ministero;

tanto premessi tra le Parti ut sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 PREMESSA**

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

### **Articolo 2 – FINALITA'**

Il presente atto è finalizzato alla realizzazione di attività volte alla valorizzazione, promozione, tutela, gestione e fruizione del patrimonio culturale del sito antico di Paestum e Velia.

Obiettivo primario del presente atto è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità, la modernità e l'ampliamento della tutela del Patrimonio, della sua fruibilità e valorizzarne a fini promozionali, didattici, formativi e professionali.

L'Associazione denominata: "BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO", e i Parchi archeologici di Paestum e Velia, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente atto e da futuri accordi attuativi sottoscritti di cui all'art. 3, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- sviluppare, congiuntamente, progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente Accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziamenti;
- promuovere iniziative e strumenti per la diffusione della cultura quali mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze, seminari, workshop;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità;
- comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.

### **Articolo 3 – IMPEGNO DELLE PARTI**

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui all'art. 2 potrà essere stipulato un apposito Accordo Attuativo.

Tale Accordo dovrà contenere:

1. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
2. la durata dell'azione, programma o progetto;
3. le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione.



Al fine dell'esonero dal versamento del canone di concessione nel Comitato scientifico e/o nel Comitato organizzatore di ciascuna iniziativa/manifestazione/evento dovrà essere presente il Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia o un suo delegato e ogni iniziativa dovrà rientrare nelle finalità istituzionali del MIC.

#### **Articolo 4 – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

All'attuazione del presente atto ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le Parti convengono di individuare due referenti, uno per ciascuna Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Ai referenti delle parti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi.

Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Articolo 5 – COMPITI DELLE PARTI**

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra Parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

#### **Art. 6 – LOGHI E SEGNI DISTINTIVI**

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

#### **Art. 7 – RISULTATI - RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza del presente accordo, sia successivamente, qualsiasi informazione o materiale di carattere confidenziale relativo alle Parti stesse e all'attività da esse svolta, di cui verranno in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 8 – MODIFICHE**

Il presente atto non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

#### **Art. 9 – DURATA**

Il presente atto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1 (un) anno senza possibilità di rinnovo tacito.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

#### **Art.10 - INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE**

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente atto restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti convengono che le eventuali controversie relative al presente atto saranno devolute alla competenza del Foro di Salerno.

#### **Art. 11 – BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche.

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente atto viene redatto in un unico originale, conservato agli atti delle parti ed è firmato con firma olografa. Il presente atto si compone di n 8 facciate.

#### **Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e

diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

### Art. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

BIMED Il PRESIDENTE

Andrea Iovino



I Parchi archeologici di Paestum e Velia

Il Direttore

Dott.ssa Tiziana D'Angelo

*Tiziana D'Angelo*

